



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VAS

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 gennaio 2024, n. 52 – procedura di *screening* di VAS – decisione di sottoporre la modifica del Piano a VAS assunta dall'autorità procedente e non da quella competente – incompetenza - ratifica *ex tunc* della decisione da parte dell'Autorità competente: illegittimità

La vicenda giudicata dal TAR Milano riguarda una variante al PGT avviata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, nell'ambito di una procedura di SUAP finalizzata al cambio di destinazione d'uso di un'area (da residenziale ad artigianale), determinante modifica al Piano e, pertanto, sottoposta a *screening* di valutazione ambientale strategica.

Il Comune, espresso il proprio atto d'indirizzo favorevole rispetto all'avvio del procedimento istruttorio relativo alla variante allo strumento urbanistico, individuava quale Autorità Procedente il Responsabile del SUAP e quale Autorità Competente altro soggetto. L'Autorità procedente approvava le determinazioni conclusive della conferenza indicando che si "*ritiene doveroso sottoporre la proposta in oggetto alla procedura di VAS*"; provvedimento poi approvato, sempre dalla stessa Autorità Procedente.

La decisione veniva impugnata sotto il profilo del vizio di incompetenza dalla ditta istante.

Con la sentenza in commento il TAR riconosce la sussistenza del vizio di incompetenza perché la determina di assoggettabilità a VAS è stata adottata dall'Autorità procedente e non dall'Autorità competente, come richiesto dalla disciplina normativa sulla VAS.

La sentenza afferma, poi, l'insussistenza nella fattispecie dei requisiti per poter riconoscere avvenuta una ratifica *ex tunc* da parte dell'Autorità competente, che aveva dato seguito alla decisione assunta dalla Procedente, senza alcuna contestazione sul punto, tesi questa rivendicata dal Comune.

Il TAR ricorda che l'atto amministrativo di ratifica, che sana il vizio di incompetenza relativa postula: a) l'esternazione delle "ragioni di interesse pubblico" giustificatrici dell'esercizio del potere di ratifica; b) la menzione dell'atto da convalidare; c) l'indicazione del vizio che lo inficia; d) una chiara manifestazione della volontà di eliminare il vizio (*animus convalidandi*); e) la produzione degli stessi effetti che l'atto oggetto di convalida intendeva produrre.

Nel caso di specie, il Giudice non riconosce la sussistenza dei presupposti necessari a configurare l'avvenuta ratifica postuma del potere mal esercitato e pertanto l'illegittimità della decisione assunta di sottoporre la modifica del Piano alla VAS.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201702616&nomeFile=202400052_01.html&subDir=Provvedimenti